



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 21/12/2018

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 11:00 c/o Sede Municipale, il **Dott. Pietro Signoriello**, nella sua qualità di **Commissario Straordinario**, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19.09.2018, con l'assistenza del **Segretario Comunale, Dott.ssa Domenica Maccarrone**, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote IMU e TASI e applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, dando atto che la tariffa TARI è fissata dal CIT -TV1;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta comunale propria (IMU) prevede:

- l'esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna C/2, C/6, C/7), con l'esclusione degli immobili ed uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che continuano quindi ad essere soggetti al pagamento dell'IMU;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina dal 2016 l'assimilazione ad abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;

VISTO altresì l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che esenta, dal 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, dal pagamento dell'IMU;

VISTO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle

edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 14, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 esenta dal 2016 la TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale, nonché la quota a carico dall'utilizzatore purchè l'immobile venga destinato ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 31/07/2014 con la quale viene approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

RITENUTO individuare, per l'anno 2019 i seguenti servizi ed i relativi costi a copertura dei quali la TASI è destinata:

Polizia Locale	227.230,00
Gestione del Territorio	178.000,00
Viabilità, trasporti ed illuminazione pubblica	354.600,00
Servizio cimiteriale	70.700,00
TOTALE	751.430,00

Per quel che riguarda la TARI: il Consorzio C.I.T. TV1, sta tuttora svolgendo, tramite la propria controllata Savno s.r.l., la gestione integrata ed unitaria in ambito consortile dei rifiuti, per quanto attiene alle attività di raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle correlate attività di applicazione/riscossione delle relative tariffe;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2017 con la quale venivano confermate le aliquote IMU e TASI relative all'anno 2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 21 del 07.12.2018 con la quale il Commissario Straordinario

nelle funzioni della Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale la conferma di dette aliquote;

VISTO il parere del Revisore Unico pervenuto in data 19.12.2018 e registrato al n. 15454 di protocollo;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni in relazione all'Imposta unica comunale e della TASI con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU) – Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) Conferma aliquote

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU (per mille)	ALIQUOTA TASI (per mille)
Abitazione principale categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 , e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7)	esente	esente
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) - detrazione €. 200,00 **	4,00	1,50
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) purchè ivi residente con contratto NON REGISTRATO	7,60	1,00
Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta - genitori/figli e viceversa - e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria C/2, C/6, C/7) con contratto REGISTRATO	7,60 - Base imponibile ridotta del 50%	1,00 - Base imponibile ridotta del 50%
Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata o occupata (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9)	esente	esente
Casa coniugale assegnata al coniuge dal giudice (esclusi gli immobili classificati A/1, A/8 e A/9)	esente	esente
Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), purchè già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, e l'immobile non sia locato o concesso in comodato d'uso	esente	esente
Unica unità immobiliare, posseduta e non locata , dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, forze di polizia militare e civile, vigili del fuoco, carriera prefettizia	esente	esente
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	esente	esente
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esente	1,00

Fabbricati strumentali all'attività agricola	esente	1,00
Altri fabbricati (abitazioni non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, immobili commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, ecc.)	8,90	1,00
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola	esenti	esenti
Terreni agricoli diversi da quelli sopra	7,60	esenti
Aree edificabili	8,90	1,00

e le seguenti ulteriori indicazioni:

- detrazione di €. 200,00 per i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU sull'abitazione principale (cat A1-A8-A9);
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, ad esclusione degli immobili utilizzati come abitazione mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo;
- qualora l'immobile sia utilizzato ad uso abitativo non è dovuta la quota del 10% a carico dell'utilizzatore tranne per gli immobili classificati come di lusso;

2. di dare atto che:

- la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
- l'introito della TASI è destinato alla copertura dei seguenti costi indivisibili:

Polizia Locale	227.230,00
Gestione del Territorio	178.000,00
Viabilità, trasporti ed illuminazione pubblica	354.600,00
Servizio cimiteriale	70.700,00
TOTALE	751.430,00

3. di dare atto altresì che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Pietro Signoriello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE

Li,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)**

Parere FAVOREVOLE

Li, 18/12/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)**

Parere FAVOREVOLE

Li, 18/12/2018

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Li, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone